

Camera Penale di Pescara aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell'Avvocato Penalista

XVI CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA

Lezione del 24.06.2022

Materia: diritto penale

Tutor: Avv. Mattia Di Gregorio

Compilatore: Avv. Pierpaolo Provenzano

Argomento: Il concorso di persone nel reato e i reati associativi

SCHEDE DIDATTICHE n. 4

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Libro I - Titolo IV – Capo III del codice penale, artt. 110 e ss. c.p., libro II- Titolo V del codice penale – (dei delitti contro l'ordine pubblico) 416 c.p., 416 bis c.p.p., art. 74 d.p.r. 309/1990

DOTTRINA:

Aleo, Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative, Milano, 1999; Anetrini, Associazione per delinquere, in Enc. giur., III, Roma, 1988; Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2008; Antonini, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, in Giust. Pen., 1985, II; Boscarelli, Associazione per delinquere, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Cadoppi- Canestrari-Manna-Papa, Trattato di diritto penale, parte speciale, I, III, Torino, 2008-2013; De 2 Francesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Digesto pen., I, Torino, 1987; De Francesco, Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, in Riv. it. dir. proc. pen. 1992; De Vero, Ordine pubblico (delitti contro), in Digesto pen., IX, Torino, 1995; De Vero, I reati associativi nell'odierno sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1998; Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2012; Fiore, Ordine pubblico (dir. pen.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980; Marini, Ordine pubblico (delitti contro l'), in Nss. D.I., app., V, Torino, 1984; Padovani, Il concorso degli associati nei delitti scopo, in RIDPP, 1998, 772; Patalano, L'associazione per delinquere, Napoli, 1971; Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952; Rosso, Ordine pubblico (delitti contro l'), in Nss. D.I., XII, Torino, 1965; Spagnolo, Reati associativi, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1996; Valiante, Natura plurisoggettiva della partecipazione all'associazione criminale, in Riv. it. dir. proc. pen. 198.

AMATO Giuseppe, "Puntualizzazioni in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti", Cassazione I Penale, 1998, pp. 1793 ss. BERTOROTTA Francesco, "Concorso eventuale di persone e reati associativi", Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1998, pp. 1273 ss. CARBONE Valentina, "Sulla partecipazione dell'acquirente di stupefacenti all'associazione per delinquere", Giurisprudenza Italiana, 2010, pp. 1898 ss. CORVI Angela, "Alla ricerca del "fatto" penalmente rilevante nei delitti associativi", Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2015, pp. 375 ss. DE VERO Giancarlo, "I reati associativi nell'odierno sistema penale", Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1998, pp. 385 ss. FIANDACA-MUSCO, "Diritto Penale. Parte speciale. Volume I", I Edizione, Bologna, 1988. GALLI Rocco, "Novità normative e giurisprudenziali. Volume II", Vicenza, 2015 GROSSO Carlo Federico, "Le fattispecie associative: profili dogmatici e di politica criminale", Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1996, pp. 422 ss. MANTOVANI Ferrando, "Diritto Penale. Parte generale", VIII Edizione, Padova, 2013. MANTOVANI

Ferrando, "Droga male oscuro della vita e della libertà", *La Giustizia Penale*, 2012, pp. 89 ss. SIMEONE Laura, "I reati associativi", Rimini, 2015; SPOSATO Tiziana, "Il reato di associazione a delinquere: il disordine dell'ordine pubblico", *Il Merito*, 2006, pp. 65 ss. ZAINA Carlo Alberto, "La nuova disciplina penale delle sostanze stupefacenti", Rimini, 2006

Amato, *Stupefacenti: quale discriminazione tra concorso di persone nella detenzione, connivenza e favoreggiamento*, in *Cass. pen.*, 2007, 3439; Argirò, *I rapporti tra dolo e tipicità concorsuale al vaglio della suprema corte: revival di finalismo o semplice petizione di principio?*, in *Foro it.*, 2004, II, 626; Basile, *Condotta atipica e imputazione plurisoggettiva: alla ricerca del coefficiente di colpevolezza del concorrente «anomalo»*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, 1336; Bianchi, *Causalità e tipicità del concorso in delitto doloso*, in *Indice pen.*, 2012, 53; Carioti, *Il rilievo del principio di solidarietà sociale nel concorso omissivo nel reato commissivo del terzo*, in *Giust. pen.*, 2017, II, 639; De Flammineis, *Omesso impedimento delle violenze sessuali in famiglia: esigenze dogmatiche di politica criminale*, in *Cass. pen.*, 2008, 3234; De Flammineis, *Il rapporto causale nel concorso di persone*, in *Indice pen.*, 2009, 459; De Francesco, *Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative*, in *Cass. pen.*, 2012, 3913; Donini, *Il concorso esterno «alla vita dell'associazione» e il principio di tipicità penale*, www.penalecontemporaneo.it; Falcinelli, *Una duplice connotazione della desistenza volontaria nel reato concorsuale*, in *Cass. n. pen.*, 2001, 852; Giuliani Balestrino, *Sulla contestazione del contributo individuale al concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2012, 768; Lauria, *I delicati rapporti tra concorso eventuale di persone nel reato e fattispecie a concorso necessario*, in *Riv. Nel diritto*, 2014, 464; Marchini, *Il discriminare tra favoreggiamento personale e concorso nel reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente*, in *Cass. pen.*, 2020, 1256; Marchini, *Il concorso colposo mediante omissione nel delitto doloso (Nota a Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 9855, N. C.)*, in *Cass. pen.*, 2016, 2438; Masullo, *La complicità da connivenza nella casistica giudiziaria: l'importanza del «contesto»*, in *Riv. Nel Diritto*, 2014, 2084; Merenda, *I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione*, Roma, 2016; Padovani, *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, 395; Palazzo, *Concorso mediante omissione in omicidio preterintenzionale: un caso e un problema «delicati»*, in *Studium iuris*, 1996, 1108; Pasculli, *È possibile applicare il concorso di persone ex art. 110 c.p. alla responsabilità da reato delle persone giuridiche? Spunti di riflessione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2015, 3, 163; Paterniti, *Concorso di persone nel reato*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento*, Roma, 2008; Pedrazzi, *La disciplina del concorso di persone*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, 1083; Piva, *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale*, in *Cass. pen.*, 2003, 1534; Riscato, *Colpa e colpevolezza in un caso particolare di concorso in omicidio*, in *Giur. it.*, 2015, 463; Salcuni, *Responsabilità per concorso omissivo degli organi di governo*, in *Riv. NelDiritto*, 2013, 1043; Semeraro, *Il concorso mediante omissione nel reato*, in *Indice pen.*, 2006, 583; Taboga, *Sul dolo del concorso di persone nel reato*, in *Giur. it.*, 2009, 703; Zignani, *Concorso esterno nei reati plurisoggettivi: il concorso esterno nei reati associativi e la rilevanza penale della condotta dello scambio voti/favori*, in *Riv. pen.*, 2014, 987; Zoli, *Il contributo concorsuale nel reato abituale*, *Indice pen.*, 2016, 537..

Aldovrandi, *Il «nuovo volto» del concorso di persone nel reato colposo, tra dogmatica e giurisprudenza: osservazioni critiche alla teoria dell'«intreccio cooperativo»*, in *Indice pen.*, 2018, 527; Baraldo, *Gli obblighi dello psichiatra, una disputa attuale: tra cura del malato e difesa sociale*, in *Cass. pen.*, 2008, 4638; Brusco, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, in *Cass. pen.*, 2014, 2875; Cantagalli, *Il riconoscimento della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. ed il concetto di «interazione prudente» quale fondamento e limite della colpa di cooperazione*, in *Cass. pen.*, 2010, 2219; Cingari, *Presupposti e limiti della responsabilità penale dello psichiatra per gli atti etero-aggressivi del paziente*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 440; Cornacchia, *Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici*, in *Indice pen.*, 2001, 1063; Crimi, *Concorso colposo nel delitto doloso: intersezioni e cointeressenze tra causalità e colpa, violazione dello scopo di protezione della norma, posizioni di garanzia ed orizzonti del principio dell'affidamento*, in *Riv. pen.*, 2008, 1344; De Flammineis, *Il contributo colposo ad un reato doloso tra modello concorsuale e imputazione monosoggettiva (Nota a Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2018, n. 7032, Sabatini)*, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, 1430; Della Ragione, *Legame psicologico e «intreccio cooperativo» nella cooperazione colposa*, in *Riv. neldiritto*, 2014, 279; Demuro, *Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà (Nota a Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2018, n. 7032, Sabatini)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, 949; Ferrari, *Sul concorso colposo del medico psichiatra nell'omicidio doloso di un infermo di mente*, in *Giur. it.*, 2008, 2286; Fiori-Buzzi, *Problemi vecchi e nuovi della professione psichiatrica: riflessioni*

medico-legali alla luce della sentenza della Cass. pen. n. 10795/2008, in Riv. it. med. leg., 2008, 1438; Giannelli-Maglio, Considerazioni in tema di concorso di persone nel reato, in Riv. pen., 2007, 345; Marchini, Il concorso colposo mediante omissione nel delitto doloso (Nota a Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 9855, N. C.), in Cass. pen. 2016, 2438; Molinaro, Concorso colposo in delitto doloso: una figura ammissibile? in Riv. Nel Diritto, 2012, 977; Natalini, Verso il tramonto del concorso colposo nel delitto doloso, in Guida al dir., 2019, 35, 13; Palma, Il concorso di persone nel reato a titoli soggettivi diversi: la cassazione mette davvero un punto fermo?, in Riv. pen., 2009, 315; Pighi, La cassazione e l'incerta autonomia della cooperazione colposa, in Cass. pen., 2005, 813; Piqué, La funzione estensiva della punibilità dell'art. 113 c.p. in relazione ai delitti causali, in Cass. pen., 2014, 882; Riscato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 132; Riscato, Cooperazione in eccesso colposo: concorso «improprio» o compartecipazione in colpa «impropria»? in Dir. pen. e proc., 2009, 571; Serraino, Il problema della configurabilità del concorso di persone a titoli soggettivi diversi, in Riv. it. dir. e proc. 4 pen., 2005, 453; Zincani, La cooperazione nel delitto colposo - La portata incriminatrice dell'art. 113 c.p. nei reati a forma libera, in Cass. pen., 2014. • Cantagalli, L'opera di minima importanza ed il contenuto dell'atto di partecipazione: aporie interpretative nell'applicazione giurisprudenziale, in Cass. pen., 2008, 592; D'Oria, Concorso «anomalo» e prospettive metodologiche nell'accertamento dell'elemento soggettivo, in Cass. pen., 2003, 2302; Di Salvo, Dolo eventuale e concorso anomalo, in Cass. pen., 2003, 123; Fini, L'attenuante della minima partecipazione: un'applicazione in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, in Giur. merito, 2006, 139; Guerrini, Il contributo concorsuale di minima importanza (art. 114, 1° comma, c.p., in Studi senesi, 1995, 51, 252; Gullo, La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto tra versari in re illecita e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 1197; Piras, L'elemento soggettivo del concorso anomalo, in Cass. pen., 2001, 2352;

Libro I - Titolo IV – Capo III del codice penale - Del concorso di persone nel reato

Premessa.

Le fattispecie di reato, a seconda della loro natura giuridica, possono essere il risultato dell'azione od omissione di *un solo soggetto ovvero di una pluralità di soggetti* che concorrono nello stesso.

Le norme sul concorso di persone svolgono la funzione di rendere punibili anche comportamenti che non lo sarebbero in base alla singola fattispecie incriminatrice: esse, dunque, integrano le disposizioni di parte speciale, contribuendo alla salvaguardia dei medesimi beni protetti dalle varie fattispecie criminose modellate sull'autore individuale

Vi sono infatti dei reati che si prestano indifferentemente, ad essere realizzati da una o da più persone. In tali casi la partecipazione di una pluralità di agenti alla commissione del reato è meramente *eventuale*: per questo si parla in proposito di **concorso eventuale**, la cui disciplina è prevista dagli **artt. 110 e ss. c.p.** e ricorre allorché più persone pongano in essere un reato che può essere realizzato anche da una sola persona.

Vi sono, invece, reati che, per la loro stessa struttura, richiedono necessariamente una pluralità di persone: si pensi ad esempio alla rissa (art. 588 c.p.); in tali casi si parla di reato a **concorso necessario**. In questo caso, è la stessa norma incriminatrice di parte speciale che richiede per la esistenza del reato una *pluralità di soggetti attivi*.

Nell'ambito di quest'ultima figura vanno ricondotte anche le ipotesi di reato associativo (esempio artt. 416 e 416 bis c.p. – art. 74 d.p.r. 309/1990) che necessariamente richiedono la compresenza di più persone.

Art. 110 codice penale: pena per coloro che concorrono nel reato

“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti [12 c.p.p.]”

Inquadramento

L'art. 110 c.p. disciplina il fenomeno della commissione da parte di una pluralità di persone di un reato doloso (per l'ipotesi di reati colposi vi è la diversa disciplina dell'articolo 113). Introduce, quindi, una clausola generale che prevede la punibilità di tutti i concorrenti senza distinguere tra i modi di partecipazione di ciascuno.

Come detto, l'art. 110 ha una funzione estensiva delle disposizioni che prevedono i singoli reati.

Per ogni reato, perciò, nasce una fattispecie plurisoggettiva fondata sull'unione dell'art. 110 c.p. al reato di parte speciale. La scelta normativa è chiaramente nel senso della equiparazione di qualsiasi forma di contributo, senza distinguere, come in base a diversi modelli teorici, (utilizzati nel vecchio codice Zanardelli e in altri sistemi penali vigenti) tra autore, coautore etc.

L'art. 110 c.p., in assenza di limitazioni testuali, è riferita:

- ai reati “monosoggettivi”, ovvero quelli il cui fatto tipico prevede la commissione da parte di un solo soggetto, rispetto al quale il concorso risulta una particolare forma di manifestazione in concreto (cd “concorso eventuale”);
- ai reati “plurisoggettivi”, ovvero quelli per i quali già nella fattispecie astratta è strutturalmente previsto un numero minimo di partecipanti (cd “concorso necessario”).

L'art. 110 c.p. svolge la funzione, anche per i reati a concorso necessario, di consentire la partecipazione di soggetti con ruoli diversi ed ulteriori rispetto a quelli “tipici” (basti rammentare la figura del concorso eventuale od “esterno” in associazione mafiosa).

In sostanza, potranno rispondere dello stesso reato anche soggetti che non abbiano posto in essere nessuna delle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, ma che abbiano fornito un consapevole contributo alla commissione del reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo (concorso materiale e concorso morale).

La teoria della causalità adeguata

L’“efficacia di ciascuna azione” rispetto alla realizzazione del reato, stante la mancanza descrizione legislativa delle condotte concorsuali, costituisce il criterio di tipizzazione delle stesse.

Può dirsi, quindi, che, in un modello di responsabilità concorsuale generalizzata come quello italiano, la “causalità”, oltre a costituire il criterio di imputazione oggettiva del fatto di reato alla condotta posta in essere dal soggetto, è, altresì, criterio di descrizione della condotta stessa.

La prevalente giurisprudenza di legittimità sostiene che *“il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento*

estriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti» (cfr. C., Sez. V, 21.6-24.10.2019, n. 43569).

Tentativo e desistenza

Il tentativo non può essere ravvisato nella condotta del singolo separatamente dalla valutazione del fatto comune commesso: ovvero non è possibile ipotizzare una sorta di “*tentativo di concorso (del singolo) nel reato consumato*” dagli altri; per ciascuno dei concorrenti la responsabilità sarà valutata in base allo sviluppo obiettivo della complessiva attività delittuosa e non dello stadio sino al quale sia giunta l'azione del singolo.

Diversamente, l'abbandono del progetto criminale (non svolgendo l'ulteriore attività inizialmente prevista) di per sé non può essere “premiato” con la applicazione della disciplina della desistenza volontaria, non potendosi valorizzare il solo dato della interruzione della singola azione criminosa, quando questa stessa contribuisca comunque all'effetto finale.

La giurisprudenza applica il principio secondo il quale la desistenza del singolo concorrente produce gli effetti dell'art. 56, comma 3, oltre che nell'ovvio caso in cui obiettivamente impedisca la realizzazione del reato, comunque anche nel caso in cui il singolo concorrente si attivi per rendere il proprio contributo non più funzionale alla realizzazione del reato, come ad es. colui che, contrariamente a quanto concordato, non consenta più di utilizzare le proprie armi per la perpetrazione del delitto inizialmente programmato (Cass. II, n. 22503/2019 e Cass. VI, n. 27323/2008).

È escluso che la parte sia tenuta a svolgere una attività positiva per impedire il reato; ritenerlo responsabile del progetto portato a termine da altri senza alcun suo contributo causale significherebbe imporgli una sorta di posizione di garanzia per impedire quella che, a tal punto, sarebbe una condotta di terzi.

Concorso materiale e contributo causale

Il concorso materiale si realizza con la partecipazione alla esecuzione del reato (anche con condotta “non materiale”, omissione, mera presenza etc.).

La regola della giurisprudenza è che il contributo causale del concorrente materiale (che non compie l'azione tipica) non deve essere ritenuto come una condizione necessaria (sine qua non) del reato (nel senso che, senza l'apporto del dato partecipe, il reato non sarebbe stato realizzato), ma deve essere una delle azioni che, unita all'/e altra/e, crea la condotta unitaria che integra il reato e, quindi, è sufficiente qualsiasi forma di contributo, come detto materiale o morale, che abbia anche una semplice funzione di agevolare e, soprattutto, di concorrere volutamente alla esecuzione del delitto.

Perciò, si è detto, anche la partecipazione con un ruolo solo eventuale del “palo” (soggetto il cui intervento avviene nel solo caso di intoppi nella esecuzione) è una condotta, assistita dal dolo, che si inserisce nella complessiva azione ed è certamente determinante la volontà comune; la responsabilità di un tale soggetto vi è anche quando risulti “maldestro” e, ad esempio, cagioni l'intervento delle forze dell'ordine; la sua condotta mantiene, comunque, le caratteristiche del concorso (Cass. VI, n. 7621/2015). In applicazione delle regole della teoria monistica, quindi, deve potersi affermare che, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, sia aumentata la possibilità della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante (Cass. VI, n. 36125/2014; Cass. V, n. 43569/2019).

Il “contributo agevolatore” che rileva nel concorso di persone nel reato è quel contributo che, pur non essendo condizione senza la quale non si sarebbe realizzato il reato, nel senso che il reato sarebbe stato commesso anche senza la partecipazione del dato correo, abbia in qualsiasi modo rafforzato il proposito o semplificato l'esecuzione o agevolato l'opera dei concorrenti, in definitiva aumentando la probabilità di commissione del reato. (Cass. VI, n. 36818/2012).

È concorrente materiale della esecuzione dell'omicidio chi ha messo a disposizione il proprio alloggio come base di partenza per procedere alla ricerca della vittima anche se poi l'omicidio viene commesso un diverso giorno partendo da una diversa base (Cass. I, n. 27825/2013)- certamente, ex post, la condotta non era stata una condicio sine qua non. Inoltre, in questo caso, la Corte aveva escluso che la condotta dell'accusato andasse valutata autonomamente e che, quindi, rappresentasse un “tentativo di concorso”.

È invece stato escluso che possa rappresentare un contributo significativo, quale agevolazione del comportamento o quale rafforzamento del proposito criminoso, il dare un passaggio ad un soggetto che si sa nascondere indosso droga (Cass. IV, n. 4383/2014) o essere presente, quale passeggero, nell'autovettura in cui viene rinvenuta sostanza stupefacente occultata all'interno del cruscotto (Cass. VI, n. 1986/2017). In tali situazioni si afferma che ricorra un caso di mera connivenza.

Concorso morale o psicologico

Il concorrente morale o psicologico nel reato è individuato in quel soggetto, diverso da quello il quale cura materialmente l'esecuzione del reato, la cui attività si pone nella fase di ideazione e programmazione del reato determinando, ovvero concorrendo a determinare, la decisione di commettere il crimine o rafforzando la decisione stessa, indicando i mezzi per portarlo a compimento ovvero assicurando l'assistenza e l'aiuto prima o dopo la sua consumazione.

I soggetti sono istigatori e determinatori, su proprio esclusivo impulso o a seguito di accordo con l'esecutore.

Le formule generali della giurisprudenza più recente restano le stesse: l'istigazione richiede la prova

che l'autore del reato abbia agito per tale istigazione o la sua determinazione al reato sia stata effettivamente rafforzata (Cass. I, n. 2260/2015). Al di fuori, quindi, di quelle situazioni più nette in cui vi è un espresso mandato a commettere il delitto o vi è prova della decisione comune, è necessario individuare a quali condizioni si può ritenere che l'autore sia stato influenzato, agevolato etc dal concorrente morale, a sua volta intenzionato a partecipare al delitto. Si tratta quindi di individuare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante del concorrente morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato (Cass. III, n. 7845/1983).

Il contributo psichico rilevante deve dimostrare condivisione dell'evento, in forma verbale o con manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, e deve essere idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi (C., Sez. I, 15.9.2021-22.2.2022, n. 6237).

In materia di “reati di mafia”, in particolare per quella maggiormente strutturata, si afferma che sussiste il tacito consenso manifestato dal capo con il “comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della «doverosa» informazione ad opera di altro membro del sodalizio”. Tale assenso è individuato quale condizione che determina il rafforzamento alla commissione del crimine (Cass. I, n. 19778/2015). Invece, nelle strutture con più livelli decisionali, chi è a capo di una struttura intermedia e si limita a non obiettare alcunché a fronte della decisione del vertice della banda di utilizzare i suoi “dipendenti” per specifici reati, non può essere ritenuto concorrente non offrendo alcuna partecipazione al fatto ed alla determinazione degli esecutori (Cass. V, n. 390/2020; Cass. VI, n. 8929/2014). Si ritiene indiscutibilmente una forma di concorso morale il cd "mandato in bianco", individuato nel caso in cui il capo affidi il compito di uccidere soggetti individuati per caratteristiche generali (nel caso di specie qualsiasi “trafficante di droga di origine africana”) ma la cui selezione concreta è rimessa ai sicari (Cass. I, n. 48590/2017).

Connivenza. Adesione psichica. Limiti con il favoreggiamento

Il limite del concorso morale (soprattutto, ma anche materiale) è costituito da quelle condotte che non integrano altro che un'adesione psichica, un'approvazione dell'altrui reato o una mera connivenza, ovvero mera accettazione del reato da altri compiuto. È il caso di coloro che si trovano in una vettura con chi si sa trasportare armi o droga, che sono in compagnia di chi, nel contempo, sta spacciando (al di fuori della attività di “palo”), che sanno (e accettano) che la persona convivente custodisca ed occulti nei locali in loro disponibilità (ma anche apertamente), materiale illecito etc.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza emessa da Cass. Sez. III, n. 41055/2015 definisce condotta di connivenza non punibile la condotta di mera ed inerte assistenza alla detenzione di droga da parte del convivente, senza alcuna pur minima forma di contributo all'azione, né comportando alcuna posizione di garanzia la presenza di droga nella propria abitazione.

Non mancano però ipotesi in cui il convivente ha manifestato la prontezza nell'occultare la droga in occasione dell'intervento della PG, condotta che manifesta apertamente il previo accordo per la condotta da tenere in tale caso (peraltro, in questo caso, l'alternativa al concorso nel reato non è la connivenza non punibile bensì il favoreggiamento personale).

Elemento soggettivo. Dolo di concorso

La prevalente dottrina individua l'elemento soggettivo della fattispecie concorsuale dolosa nella coscienza e volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato. Si tende ad escludere la necessità sia di un "previo concerto" tra i concorrenti sia della reciproca consapevolezza dell'altrui contributo da parte di tutti i concorrenti, essendo sufficiente che anche uno di essi abbia la coscienza e volontà della realizzazione comune del fatto (c.d. concorso unilaterale). Il dolo del concorso potrà dunque indifferentemente manifestarsi o come previo concerto, o come intesa istantanea, ovvero ancora come semplice adesione all'opera di un altro che ne rimane ignaro; la coscienza e volontà di cooperare con altri alla realizzazione di un reato è necessaria nel singolo agente perché costui ne risponda a titolo di concorso, altrimenti egli risponderà solo del reato monosoggettivo se il comportamento da lui tenuto ne presenta gli estremi.

Coerentemente con le suesposte indicazioni dottrinali, la giurisprudenza afferma che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (C., S.U. 22.11.2000).

Il dolo del concorso presuppone l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente. L'elemento soggettivo si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa (C., Sez. II, 17.10-5.11.2019, n. 44859).

Riguardo, invero, alla possibilità di integrazione di concorso con dolo generico in reato fattispecie monosoggettiva punita a titolo di dolo specifico la giurisprudenza di legittimità è pressoché unanime nell'ammettere tale contributo psicologico quando "il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo" (Cass. S.U., n. 16/1994).

In particolare, si afferma che "Il principio in virtù del quale in una fattispecie monosoggettiva a dolo specifico il dolo del concorrente può essere generico, deve ritenersi applicabile anche in materia di delitti tributari, quando vi è un soggetto che agisce con dolo specifico, nei confronti di chi concorre nella condotta illecita con la consapevolezza della finalità perseguita dal correo. In tali casi, infatti, il

concorrente con dolo generico risponde del reato - il quale, anche per la condotta di altri è perfettamente integrato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi - a norma dell'art. 110 c.p., ossia in forza di una disposizione che non richiede il dolo specifico in capo a tutti i concorrenti. (Nel caso concreto andava esente da censure la gravata pronuncia che, sulla base degli elementi emersi, aveva dichiarato la responsabilità a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti a carico dell'impiegata della società occupatasi, su indicazione del datore di lavoro, della materiale predisposizione delle fatture, individuando un contributo materiale, se non anche morale, della stessa nella realizzazione del reato contestato).

Concorso mediante omissione

La connivenza, oltre che come limite tra il concorso morale e il non rilevante penalmente, va anche vista come limite alla rilevanza penale della condotta realizzata mediante omissione.

In dottrina si tende ad affermare che è responsabile mediante omissione colui che ha una posizione di garanzia che gli imponga un'attività diretta ad impedire un reato.

In realtà vi è una certa divergenza di vedute.

Facendo il caso del guardiano che, d'intesa con i ladri, omette il controllo, magari lasciando le porte aperte per la introduzione nei locali protetti, costui in realtà non omette l'impedimento di un evento ma vi partecipa direttamente rimuovendo ostacoli (agevolando) alla azione dei complici.

Al di fuori dei casi in cui si discute di connivenza per reati quali quelli di detenzione di droga, armi etc., in giurisprudenza si afferma la tendenziale necessità di un accordo e consapevolezza reciproca, non potendo, di norma, farsi a meno di una volontà di agire in comune per dare contenuto ad una "non condotta" quale l'omissione (Cass. VI, n. 1271/2004).

Riguardo alle forme di omissione possiamo distinguere:

A) Il concorso mediante azione nel reato omissivo

Tale forma di concorso non risulta affrontata dalla dottrina con particolare attenzione, risultando ad essa applicabile la disciplina generale del concorso di persone.

Prevalentemente tale forma di concorso assume le connotazioni di un concorso morale (colui che istighi un altro soggetto a non soccorrere la persona che si trovi in stato di bisogno - omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p.).

B) Il concorso mediante omissione nel reato omissivo

Il concorso mediante omissione nel reato omissivo si ha nell'ipotesi in cui più soggetti si accordino per lasciare inadempito il proprio obbligo di condotta (es., sempre con riferimento all'art. 593 c.p. si pensi all'ipotesi di più persone che imbattutesi in un ferito decidano di non prestargli soccorso).

Il concorso mediante omissione può aversi sia - come nel caso appena riportato - con riferimento al reato omissivo proprio, sia al reato omissivo improprio.

Con riferimento a tale ultimo caso si pensi ad esempio all'ipotesi di più soggetti che sono giuridicamente obbligati a tenere un determinato comportamento per evitare il verificarsi di un evento (ex art. 40 cpv.) e poi si accordino fra loro al fine di non attivarsi permettendo il prodursi dell'evento stesso. È chiaro che in tale ipotesi dovrà trattarsi di soggetti che rivestono una posizione di garanzia in relazione ad un determinato bene giuridico.

C) Il concorso mediante omissione nel reato commissivo

Il concorso mediante omissione nel reato commissivo si ha in quei casi in cui l'omittente, in ragione della sua posizione di garanzia, ha l'obbligo giuridico di impedire il reato commesso da terzi.

Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina tale forma di concorso può aversi con riferimento a reati di qualsiasi tipo, a nulla rilevando se tale reato abbia o meno un evento naturalistico. Così, ad esempio, risponde di concorso per omissione nel reato di furto commesso da terzi il custode che non ha volontariamente impedito che i ladri asportassero la merce.

Secondo altra parte della dottrina, invece, perché possa aversi la configurabilità della responsabilità concorsuale è necessario che il reato non impedito dal garante sia un reato ad evento naturalistico.

Tale tesi trova il proprio fondamento nella considerazione che la regola dell'equivalenza, di cui all'art. 40 cpv., non può avere, nelle fattispecie concorsuali, una applicazione più ampia che in presenza di una fattispecie monosoggettiva.

Concorso di persone e reato associativo. Continuazione

La distinzione tra il concorso di persone in un reato monosoggettivo ed il reato associativo (a concorso necessario) è una questione frequente esistendo nel nostro ordinamento varie figure di reato, a cominciare dall'associazione per delinquere semplice ex art. 416, che sanzionano una condotta di accordo per commettere una serie indefinita di reati e che ben si prestano ad una confusione con l'accordo per la commissione in concorso di reati continuati.

Per Cass. Sez. VI, n. 36131 /2014 la distinzione teorica (tralasciando la valutazione se sia necessario per una associazione, oltre al programma criminale, anche una "struttura" per la realizzazione delle finalità criminali) è che il reato associativo è caratterizzato da un programma di commissione di un numero indeterminato di reati, non ancora preventivati, mentre il concorso di persone nel reato continuato si realizza quando l'accordo sia finalizzato alla commissione di una serie determinata reati. La considerazione del programma è essenziale anche sotto il profilo della portata dell'elemento "organizzazione"; una organizzazione, difatti, può caratterizzare anche il concorso, in base ad un preventivo accordo, per una singola vicenda criminale che richieda, appunto, una organizzazione di mezzi per la sua realizzazione (Cass. II, n. 933/2013).

Il tema del concorso eventuale nel reato a concorso necessario è stato affrontato in modo particolare con riferimento al concorso nel reato associativo e, soprattutto nell'associazione di stampo mafioso,

cui è riferita pressoché tutta la casistica nota. La ragione, oltre alla quantità di tali reati, è la complessità di struttura, organizzazione e ruoli che rende tipica la partecipazione dell'associato e facilmente realizzabile un apporto esterno anche con caratteri di occasionalità.

Tale interpretazione è stata ritenuta necessaria per poter ritenere concorrenti quei soggetti che da un lato non hanno svolto affatto le attività tipiche e, dall'altro, hanno obiettivamente contribuito alla vita della associazione.

Rinviando alle norme speciali per le problematiche dei singoli reati, innanzitutto si osserva come la recente giurisprudenza, a fronte di difformi ricostruzione dell'istituto del concorso esterno da parte della Corte Edu, abbia ribadito il profilo definitorio di ammissibilità del concorso eventuale: anche per la associazione mafiosa si può realizzare il concorso esterno in ragione della generale funzione incriminatrice svolta dall'art. 110, pur senza partecipare alla realizzazione del fatto tipico (che consiste nell'operare stabilmente per la banda con *affectio societatis*). Il concorrente esterno fornisce alla stessa un “contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione” (Cass. S.U., n. 33748/2005). La giurisprudenza successiva all'intervento della Corte EDU (sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3) ricorso n. 66655/13 (2015) nella quale, constatato che l'ammissibilità del cd. “concorso esterno all'associazione mafiosa” è stato compiutamente definito a livello giurisprudenziale solo dalla sentenza a S.U. Demitry del 1994, è stata ritenuta la violazione dell'art. 7 della Convenzione EDU per l'applicazione della suddetta a fattispecie a fatti commessi dall'imputato nell'arco temporale 1979-1988) ha ribadito come il “concorso esterno” (in associazione mafiosa) non sia un reato di “creazione giurisprudenziale”, bensì applicazione dell'art. 110 c.p., così escludendo la violazione del principio di legalità e la conseguente violazione della Costituzione (Cass. S.U., n. 8544/2020; Cass. I, n. 8661/2018).

Si è anche precisato come la distinzione fra la piena partecipazione ed il concorso esterno non è certamente legata alla “quantità” della partecipazione: l'affiliato è colui che è inserito nel gruppo ed è concorrente pur laddove non abbia, poi, svolto in concreto alcuna attività, manifestando la sua disponibilità, condizione che corrisponde alla generale regola di partecipazione alla azione comune dell'art. 110, non essendo quella del singolo affiliato condicio sine qua non della realizzazione del reato. Il concorrente esterno è, invece, colui che non offre una stabile disponibilità ma svolge la sua attività sulla base di autonome determinazioni oggetto di accordo (Cass. II, n. 34147/2015) con reali conseguenze sull'esercizio della associazione criminale.

Conseguenza di tale ricostruzione è la peculiarità del dolo del concorrente eventuale: il suo dolo riguarda sia il fatto tipico oggetto della norma incriminatrice (esistenza della associazione) che la propria volontà di arrecare un contributo esterno (Cass. S.U., n. 33748/2005). Si richiede, sotto il

profilo del dolo, la consapevolezza dell'estraneo di metodi e fini dell'associazione nonché la previsione ed accettazione del risultato di “sostegno per la conservazione o il rafforzamento delle struttura organizzativa” come “certo o comunque altamente probabile” (Cass. II, n. 18132/2016).

Concorso colposo in delitto doloso - concorso doloso in delitto colposo

All'art. 113 c.p. si fa riferimento anche per affermare la configurabilità del concorso colposo in delitto doloso; è una figura controversa che, in realtà, trova giustificazione nel complesso delle disposizioni del concorso di persone.

La giurisprudenza recente ritiene che il concorso colposo possa configurarsi sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento quale “causa indipendente”, sia in quello della cooperazione colposa (Cass. IV, n. 22042/2015).

Una delle obiezioni mosse a tale ipotesi era che l'art. 42, comma 2 (necessità del dolo e punibilità a titolo colposo solo in caso di espressa previsione di legge) sarebbe ostativo a sanzionare la stessa condotta dolosa anche a titolo di colpa laddove il reato “principale” sia doloso richiedendo sempre una specifica previsione di legge che, appunto, per tale caso manca (Cass. IV, 9542/1996).

L'obiezione è stata, poi, risolta nel senso che l'art. 42 opera in riferimento ai singoli reati della parte speciale del codice ma non incide sull'ambito di applicabilità degli artt. 110 e 113 che hanno proprio una funzione estensiva (In tale senso Cass. IV, n. 39680/2002 che ha affermato la responsabilità colposa di un soggetto per aver contribuito a cagionare l'incendio appiccato dolosamente da persona rimasta ignota).

Per l'applicazione concreta di tale forma di concorso, le condizioni sono: ovviamente che il reato in questione possa essere punito anche nella forma colposa; poi che vi sia una colpa riferibile alla violazione di una regola cautelare fissata per prevenire il rischio del prevedibile atto doloso del terzo. L'affermazione è stata fatta in riferimento al medico che aveva attestato, contrariamente al vero, che l'imputato non era affetto da turbe psicofisiche, così da consentirgli di ottenere il porto d'armi; si è quindi ritenuto il concorso colposo nell'omicidio volontario commesso dal paziente (Cass. IV, n. 22042/2015).

Va però segnalata una decisione più recente (Cass. IV, n. 7032/2019), che ha rivisto tale indirizzo in un caso (anche stavolta) di errore del medico nel certificare le condizioni di salute ai fini del rilascio del porto d'armi di soggetto che, per le proprie turbe psicofisiche, commetteva un omicidio con arma. Si riprende la interpretazione dell'art. 42, comma 2, di cui alla citata sentenza Cass. IV, 9542/1996 e si chiarisce che la situazione in questione trova la sua soluzione nell'ambito del “concorso di cause indipendenti, difettando in essi il legame psichico dei coagenti che costituisce, invece, il requisito soggettivo necessario per l'esistenza della fattispecie concorsuale. Ne deriva, conseguentemente, la

configurazione, ove ne ricorrano i presupposti, di due fattispecie monosoggettive, l'una colposa e l'altra dolosa,

La configurabilità della opposta ipotesi del concorso doloso nel reato colposo va ammessa facendosi riferimento, però, non all'art. 113 ma all'art. 110 che, anche laddove la condotta dolosa non integri di per sé sola reato, rende rilevante la condotta di partecipazione atipica nel delitto colposo commesso da un'altra persona (Cass. IV, n. 7032/2019).

Art. 116 codice penale: Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

“[I]. Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione (1).”

L'art. 116 c.p. prevede che il soggetto che concorre ad un reato risponde dello stesso anche laddove il reato realizzato sia diverso da quello da lui voluto “se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione”.

La norma riguarda sia l'ipotesi in cui il reato effettivamente commesso sia più grave che quella in cui sia meno grave; se è più grave, si applica una attenuante a chi ha voluto quello meno grave.

La disposizione è ritenuta disciplinare una forma di aberratio delicti e condivide tutti i problemi posti dalle disposizioni codicistiche che sembrano, ovvero intendevano originariamente, introdurre forme di responsabilità oggettiva.

Va quindi individuato il criterio di imputazione del diverso reato; la disposizione opera in modo ben diverso a seconda di come si configura il rapporto di causalità psicologica tra il concorrente che non ha voluto il reato rispetto allo stesso.

“[II]. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita [65] riguardo a chi volle il reato meno grave”.

Quanto alla apparente attribuzione del diverso reato a titolo di responsabilità oggettiva (la norma testualmente richiede la sola causalità materiale: “... ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione...”), va considerato che la sent. Corte cost. n. 42/1965, interpretativa di rigetto, ha riletto la disposizione in conformità al principio costituzionale di colpevolezza ritenendo, appunto, necessario un coefficiente di colpevolezza consistente nella rappresentazione che il reato diverso, pur se fuori dalla volontaria previsione ed accettazione, è comunque uno sviluppo logicamente prevedibile di quello programmato.

La giurisprudenza di legittimità, quindi, ha definitivamente adottato una interpretazione nel senso della necessità di un elemento psicologico rispetto al reato non voluto dal concorrente; secondo una tesi che si è fatta largo in tema di reato preterintenzionale, si è ritenuto che la norma in esame non introduca una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una “ipotesi di responsabilità a titolo di dolo rispetto alla condotta ed a titolo di colpa rispetto all'evento diverso da quello voluto”, colpa ravvisata

nell'affidarsi ad un soggetto la cui attività è sfuggita al controllo del concorrente che voleva il reato meno grave (Cass. I, n. 16006/1989); ed ancora, si è affermato che la colpevolezza in tal caso consiste nella inosservanza di regole di prudenza per essersi affidati al correo che compie il reato più grave (Cass. I, n. 3933/1989).

La giurisprudenza, superati i temi di principio, ha poi seguito negli anni la linea della individuazione di quale sia in concreto il coefficiente psicologico rispetto all'evento diverso, che deve essere prevedibile e prevenibile. Ribadendosi che la condotta deve essere frutto di inosservanza di regole di prudenza consistente in una culpa in eligendo o, comunque, nell'affidamento, per l'esecuzione del reato, alla condotta di un terzo, tale forma di responsabilità, da ricondurre al paradigma della colpa, non può essere affatto considerata responsabilità per fatto altrui (Cass. VI, 17502/2018; Cass. V, n. 44359/2015); insomma, le obiezioni sulla disposizione sono superate osservando come la sua ratio consiste in una esigenza di deterrenza.

La giurisprudenza ricostruisce, in definitiva, la disposizione individuando i due limiti della situazione in essa disciplinata:

- da un lato deve essere esclusa la volontà diretta rispetto all'evento, anche a titolo di dolo alternativo ovvero di dolo eventuale od indeterminato: il reato commesso non deve essere stato ritenuto affatto tra le evenienze possibili (Cass. II, n. 48330/2015); Cass. I, 11595/2016);
- dall'altro, chiarita la necessità della causalità materiale e psicologica, si richiede che l'evento più grave non sia derivato da una serie del tutto eccezionale di eventi (Cass. VI, n. 6214/2011).

In un caso di rapina a mano armata, seguita da omicidio, si è ritenuto che l'evento più grave, non solo rientrava nella prevedibilità, ma era anche una conseguenza possibile ed accettata, ricorrendo in tale caso il pieno concorso nel reato (Cass. I, n. 10795/1999); lo stesso è stato affermato nel caso di vittima di una rapina morta per soffocamento per essere stato premuto un cuscino sulla faccia per non farla gridare (Cass. I, n. 3619/2018).

In definitiva, l'elemento psicologico del concorso anomalo trova limite da un lato nella mancata previsione della realizzazione del più grave reato (la parte non risponde affatto di tale reato) e dall'altro nella rappresentazione della possibile realizzazione del fatto diverso pur ritenendolo scarsamente probabile (in tale caso ricorre il concorso pieno ex art. 110 (Cass. I, n. 2652/2012).

Si precisa che la mancata previsione da parte del soggetto che volle il reato meno grave non esclude che l'autore materiale del più grave reato possa averlo previsto sin dall'inizio (ovviamente non comunicando tale sua diversa intenzione) (Cass. VI, n. 32209/2010).

Art. 117 codice penale: Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

La disciplina dell'art. 117 va valutata nel contesto generale del concorso nel reato proprio.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità quando l'accordo criminoso è di per sé finalizzato al reato proprio, rivestendo uno dei concorrenti la necessaria qualità, si applica la comune regola dell'art. 110 c.p.

In giurisprudenza si è recentemente puntualizzato che “In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall' "extraneus" costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale, mentre trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 cod. pen., quando l'azione del concorrente sia di per sé lecita e la sua illiceità dipenda dalla qualità personale di altro concorrente” (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 26/04/2021, n. 22786).

A seconda del tipo di reati, quindi, potrà risultare di fatto necessario che il concorrente “qualificato” agisca in maniera analoga a quella che, nei casi di esecuzione monosoggettiva dell'illecito, contraddistingue l'autore. In tali casi il concorrente potrà agire con condotta di istigazione o partecipazione accessoria alla azione; ciò vale, in particolare, per quei reati per i quali è necessario che l'azione tipica venga commessa integralmente dal soggetto con la particolare qualifica: i casi di reati di “mano propria”, quale l'incesto (Cass. n. 4820/1991) e le false comunicazioni sociali (Cass. II, n. 5522 /1992).

Le principali fattispecie associative

I delitti associativi, di cui la fattispecie punita dall'articolo 416 c.p. continua a rappresentare figura emblematica e riferimento strutturale, vanno inquadrati nel più ampio *genus* dei reati c.d. plurisoggettivi o a concorso necessario.

Di conseguenza, la prima ed essenziale caratteristica degli stessi è la previsione, da parte della medesima norma incriminatrice di parte speciale, ai fini dell'integrazione del reato, della presenza di più soggetti attivi, in numero variabile a seconda dei casi.

Dunque, a differenza dei reati c.d. plurisoggettivi eventuali o a concorso eventuale, laddove non è necessario un previo accordo criminoso dei correi, limitandosi costoro ad unire le proprie forze al fine di compiere uno o più reati determinati che ben potrebbero essere realizzati da un singolo individuo, in questo caso è richiesto un vincolo stabile e permanente volto alla realizzazione di un programma criminale (*rectius* una pluralità di delitti più o meno specificati dal legislatore), di varia portata ed intensità, tra i partecipanti necessari.

Occorre sottolineare come, d'altronde, la concretizzazione degli obbiettivi delittuosi non sia necessaria ai fini della consumazione dei reati *de quibus*, essendo la singola condotta partecipativa a rappresentare, in ogni caso, il fatto tipico punibile. Va, infatti, sottolineato che il nostro sistema, a differenza di altri Paesi, non prevede i c.d. reati associativi in senso stretto (reati dell'associazione),

ossia fattispecie criminose commesse da una struttura associativa preesistente, bensì una serie di reati di associazione, mediante i quali il legislatore, pur mirando ad ostacolare l'esistenza di compagini ritenute incompatibili con l'ordinamento, da un lato, colpisce i singoli per il fatto della loro semplice partecipazione al sodalizio criminale e, dall'altro, gradua la responsabilità dei primi in funzione del ruolo da ciascuno svolto nell'attività del secondo. Questa associazione penalmente rilevante postula, per dottrina dominante e giurisprudenza granitica, una stabile organizzazione destinata a durare nel tempo, anche rudimentale, purché adeguata a realizzare gli obiettivi criminali individuati all'atto della costituzione.

La permanenza rappresenta il perno imprescindibile dell'incriminazione nelle fattispecie associative, in quanto il pericolo per l'ordine pubblico, che, come si chiarirà a breve, è il principale bene giuridico tutelato dal legislatore in questo caso, scaturisce anche e soprattutto dalla stabilità dell'organizzazione criminogena. D'altro canto, il solo prendere parte all'organizzazione penalmente rilevante non comporta l'automatica responsabilità pure per le imprese criminali consumate dagli altri associati. Invero, l'adesione ad un'associazione criminale è un fatto del tutto distinto dal contribuire alla realizzazione del reato-scopo, talché la prima non implica di necessità il secondo. Questa conclusione è imposta dal principio di personalità della responsabilità penale di cui all'articolo 27 della Costituzione e, dunque, la responsabilità per i singoli reati va dimostrata di volta in volta. A tal fine, bisogna, allora, accertare l'esistenza dei requisiti del concorso nel reato scopo, *id est* un contributo morale o materiale, necessario od agevolatore, nonché il dolo di concorso. Ciò risulta di fondamentale importanza in relazione ai concorrenti situati al vertice della struttura criminale, per i quali, onde evitare di dare adito ad ipotesi di responsabilità oggettiva da mera posizione, occorre provare una loro compartecipazione almeno morale, desumibile giammai dalla sola predeterminazione di un generico programma criminale, bensì dalla definizione dei tratti essenziali dei singoli delitti poi realizzati dai compartecipi. È chiaro come l'eventuale commissione dei reati-scopo agevoli la prova della sussistenza del delitto associativo, per quanto resti, come sopra precisato, necessaria la dimostrazione dell'esistenza tanto di un accordo criminoso quanto di una struttura organizzativa permanente. In ogni caso, dottrina e giurisprudenza recente (non più smentite le statuizioni in merito contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 24.09.1998 – 09.03.1999, nr. 3184) ritengono di poter ricorrere alla figura della continuazione onde legare il delitto associativo ed i reati commessi in esecuzione del manifesto criminale. Un tempo, infatti, l'asserita necessità dell'indeterminatezza del programma delinquenziale delle associazioni penalmente rilevanti rappresentava una remora all'individuazione di un "medesimo disegno criminoso", lasciando il campo unicamente alla configurabilità di un concorso materiale tra il delitto associativo ed i singoli reati scopo concretamente consumati. Oggi, invece, da un lato, si considera essenziale solo la circostanza che la struttura

associativa miri a compiere una pluralità di delitti, generici (art. 416 c.p.) o indicati dalla norma speciale di riferimento (ad es. art. 74 T. U. Stup.), e, dall'altro, si reputa verosimile un nesso teleologico in grado di avvicinare l'accordo criminoso ed il concreto soddisfacimento del fine delinquenziale. In particolare, è ben possibile che si configuri un unitario disegno criminoso che conduca i concorrenti, dapprima, a costituire un'associazione criminale e, successivamente, ad eseguire tutti o quasi i singoli reati parimenti prestabiliti. In merito all'elemento soggettivo, invece, le norme che disciplinano i reati associativi richiedono, nel concorrente, la sussistenza *dell'affectio societatis*, ossia la specifica consapevolezza e volontà di far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividendone il programma illecito, e di affiancare il proprio contributo a quello degli altri sodali, al fine di agevolare l'operatività dell'associazione. La scelta del legislatore appare ragionevole e coerente, in quanto il dolo specifico è in grado di evitare una sproporzionata limitazione della libertà associativa prevista dagli articoli 2 e 18 della Carta Costituzionale. Giunti a questo punto della trattazione, è opportuno un vaglio del rispetto, da parte della categoria di delitti de qua, del principio di necessaria offensività del fatto penalmente rilevante. Come è noto, nel nostro sistema penale, il diritto alla libertà personale, in quanto bene individuale supremo protetto dall'articolo 13 della Costituzione, potrebbe subire limitazioni solo in caso di condotte pregiudizievoli di diritti, interessi ovvero libertà che la nostra *grundnorm* garantisce anche solo in via implicita o strumentale, laddove si ravvisi l'inefficacia o l'insufficienza di sanzioni civili od amministrative. Orbene, la categoria dei reati associativi svolge una funzione di tutela anticipata dell'ordine e della sicurezza pubblici, determinando la punibilità dei soggetti per il solo fatto di partecipare ad un'organizzazione potenzialmente perturbatrice della pace sociale, a prescindere, come già osservato, dalla consumazione dei reati-scopo.

Alla luce di questo considerevole avanzamento della soglia di protezione penale, si tratterebbe di reati di pericolo "presunto", per quanto diverse voci dottrinali, sempre più numerose, suggeriscono di considerarlo "concreto", in aderenza ad un diritto penale della libertà, di guisa che sia imposto all'interprete di verificare quantomeno l'effettiva idoneità della struttura permanente a realizzare il programma criminoso, mediante un giudizio prognostico *ex ante* ed in concreto.

Tuttavia, secondo autorevole dottrina, la riconduzione dei delitti associativi nell'alveo della categoria dei reati di pericolo peccherebbe di "ottimismo" per almeno due ragioni. In primo luogo, l'ordine pubblico che, come appena esposto, rappresenterebbe il bene-interesse tutelato dalle incriminazioni di cui qui si discorre, sarebbe o un concetto astratto e nominale, oppure una generica oggettività legale che abbraccia i vari beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici dei reati scopo, i quali, invero, non sarebbero neppure messi ancora in pericolo dal solo fatto dell'associazione. Neppure potrebbe ravvisarsi una lesione all'ordine pubblico nell'allarme sociale che alcune entità associative possono

cagionare, poiché il pregiudizio alla sicurezza pubblica dipenderebbe giammai dalla mera costituzione dell'aggregazione criminale, la quale è generalmente sconosciuta ai consociati, quanto piuttosto dalla reiterazione dei reati-scopo programmati, idonea a determinare la convinzione che altri delitti saranno commessi. In secondo luogo, la semplice creazione di una struttura criminosa può solo essere l'indice di una pericolosità soggettiva dei singoli concorrenti necessari, in quanto la partecipazione all'aggregazione delinquenziale potrebbe essere volano per la commissione dei vari reati-fine programmati. Insomma, a ben vedere, si tratterebbe di incriminazioni che non puniscono comportamenti lesivi di un bene costituzionalmente significativo, ma che mirano puramente a prevenire la realizzazione di condotte effettivamente lesive o pericolose. Secondo questa tesi, i delitti associativi rappresenterebbero dei meri reati ostacolo, sanzionando attività anteriori allo stesso tentativo punibile. Per tale ragione, la previsione delle fattispecie *de quibus* sarebbe costituzionalmente giustificata solo in caso di ossequioso rispetto di due condizioni, ossia un'adeguata descrizione della fattispecie tipica e la necessaria tutela preventiva di un bene giuridico (quello protetto dalle sanzioni dei reati-fine) di estrema importanza ordinamentale, come la vita, l'incolumità collettiva e le istituzioni democratiche.

Libro II- Titolo V codice penale

“Dei delitti contro l'ordine pubblico”

Art. 416 codice penale: associazione a delinquere

“[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni .

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata [64] se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.”

Il reato di associazione per delinquere consiste nel promuovere, costituire, organizzare, dirigere ovvero partecipare a una struttura associativa composta da tre o più persone, programmata allo scopo di commettere un numero non predeterminato di delitti, in modo da porre concretamente in pericolo l'ordine pubblico, inteso come assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e sicurezza.

La punizione dei responsabili del reato di associazione per delinquere prescinde ed è del tutto autonoma dalla responsabilità per la commissione dei singoli reati-fine costituenti l'attuazione del generico programma criminoso dell'associazione.

Il trattamento sanzionatorio dei promotori, dei costitutori, degli organizzatori o dei capi è più severo di quello previsto per i semplici partecipanti, ed è diversamente inasprito nei casi in cui gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie, siano in numero di dieci o più, o l'associazione sia diretta alla commissione dei delitti (contro la personalità individuale o contro la disciplina dell'immigrazione) specificamente indicati nei commi sei e sette dell'articolo in commento.

Soggetto attivo

Il delitto in esame è un reato comune, che può essere commesso da chiunque. È altresì un reato (necessariamente) plurisoggettivo, potendo essere integrato unicamente dall'associazione di tre o più persone.

Il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale a integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone (Cass., V, n. 39223/2010; Cass., VI, n. 12845/2005).

Bene giuridico tutelato

Il reato di associazione per delinquere tutela (quale bene giuridico) l'ordine pubblico.

Tale espressione — da taluno intesa in senso formale, quale sintesi dei principi giuridici dell'ordinamento giuridico dello stato nella sua totalità, rispetto ai cui fini istituzionali (di pacifica convivenza) la sola esistenza di un'organizzazione finalizzata allo scopo di commettere delitti si pone come un'insanabile contraddizione, ponendosene alla stregua di una negazione — deve viceversa intendersi (secondo la prevalente interpretazione invalsa nella giurisprudenza e nella dottrina) nel significato, d'indole materiale, di assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e sicurezza (v., in tal senso, la Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, II, Roma, 1929, 202).

Il delitto di associazione per delinquere è un reato di pericolo concreto che va accertato in relazione alla concreta idoneità del sodalizio costituito a porre in pericolo l'ordine pubblico. In tal senso, muovendo dal presupposto che il pericolo per l'ordine pubblico è elemento costitutivo del reato, si è affermato che quest'ultimo si consuma solo nel momento, eventualmente successivo alla costituzione, in cui si determina tale pericolo.

In giurisprudenza si afferma che nell'associazione per delinquere vi è un preventivo accordo di carattere generale e continuativo fra almeno tre persone, diretto alla attuazione di una serie di delitti,

non singolarmente individuati, cioè di un programma criminoso che di regola permane anche dopo la commissione di uno o più delitti, sicché esso costituisce di per sé un pericolo per l'ordine pubblico (C., Sez. I, 5.5.1986).

Si è sul punto ritenuto come l'ambivalenza espressa dalla dottrina sul carattere dannoso o pericoloso della fattispecie costituisce verosimilmente l'esito di una mai risolta tensione tra esigenze di tutela di condizioni di incolumità collettiva e opportunità di anticipazione dell'interesse punitivo, rispetto a specifiche condotte delittuose, nonché della difficoltà pratica di individuare quelle condizioni minimali di convivenza civile tali da ottenere il consenso in ogni tempo della maggioranza dai consociati.

Persona offesa e danneggiato

Costituendo l'ordine pubblico l'unico interesse protetto dalla norma in commento, la relativa persona offesa va individuata esclusivamente nella pubblica amministrazione, con la conseguenza che il privato che assuma di essere danneggiato (civilmente) dal reato non ha titolo a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, né ha titolo a ricevere l'avviso previsto dall'art. 408 c.p.p. (Cass., VI, n. 30791/2013).

Diversamente, per il mero danneggiato, si è ritenuto che il Comune, nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata e ha operato, ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico e alle attività produttive ad esso collegate (Cass., II, n. 150/2012; Cass., I, n. 10371/1995).

È stata ammessa la costituzione di parte civile, nei confronti degli imputati di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, del soggetto vittima di un furto (in qualità di danneggiato), avendo la costituzione dell'associazione facilitato la commissione del reato fine, cagionandogli quindi un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione degli associati (Cass. II, n. 31295/2018).

La condotta tipica oggetto di incriminazione

Le condotte che integrano il reato in commento consistono, alternativamente, nella promozione, costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione a un'associazione avente come scopo la commissione di un numero indeterminato e non predefinito di delitti.

Secondo la giurisprudenza, il reato di associazione per delinquere semplice (al pari di quella finalizzata al traffico di stupefacenti e a quella di stampo mafioso) prevede una pluralità di figure criminose autonome di carattere permanente, le quali hanno in comune il riferimento a un'associazione avente quale scopo la commissione di uno o più delitti. Accanto alla figura semplice di reato del mero partecipe, le attività del promotore, del costituente, dell'organizzatore e del capo

integrano autonome figure di reato e non già circostanze aggravanti del reato commesso dal singolo partecipe (cfr. altresì Cass., I, n. 1435/1985; Cass., III, n. 9267/1984).

Conseguentemente, nel caso in cui risulti provata l'esistenza di un'associazione per delinquere, occorre precisare, con adeguata e convincente motivazione, se i singoli associati contribuiscano ad essa quali promotori, costituenti, finanziatori, organizzatori o capi, ovvero quali semplici partecipanti (Cass., VI, n. 14701/1986).

Per promotore deve intendersi colui che assume l'iniziativa della costituzione dell'associazione; la punibilità per il reato consumato presuppone che l'associazione sia effettivamente costituita salvo, in caso contrario, la punibilità per il tentativo. Assume la natura di promotore anche con lui che, quando l'associazione già esiste, ne alimenta la capacità criminale.

Costitutore è colui che materialmente e concretamente crea l'associazione.

Organizzatore è colui che, ricoprendo ruoli essenziali e di carattere autonomo nel proprio ambito, garantisce l'idoneità della struttura e la sopravvivenza dell'associazione.

I capi sono i soggetti dotati di autorità all'interno del contesto collettivo, chiamati a svolgere funzioni di supremazia gerarchica nell'ambito del gruppo, nonché a regolamentarne la vita, eventualmente esercitando funzioni repressive sui consociati.

Secondo Cass, IV, n. 29628/2016, nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati.

La figura del partecipe individua una categoria residuale: il relativo ruolo, tuttavia, lungi dal rimanere meramente passivo, consiste nel contribuire al mantenimento dell'associazione e al raggiungimento dei suoi scopi, ferma restando la fondamentale diversità tra la contribuzione all'associazione e quella fornita per la realizzazione dei delitti-scopo.

In relazione all'accertamento del minimum indispensabile al fine di integrare la partecipazione, si è ritenuto sufficiente, ai fini del riscontro nella partecipazione all'associazione, la copertura di un capo (Cass., I, n. 3104/1983); la condotta organicamente e costantemente coordinata con gli associati (Cass., I, n. 9242/1988), o anche (sia pure come indizio) la condotta di favoreggiamento degli associati (Cass., III, n. 3461/1999, in Cass. pen. n. 2252/2000).

Accordo, concorso e associazione – differenze con il concorso nel reato continuato

Le attività consistenti nel promuovere, costituire, organizzare, dirigere o partecipare a un'associazione a delinquere si differenziano dal mero accordo diretto alla commissione di uno o più specifici reati: in particolare, affinché vi sia un'associazione è necessaria l'esistenza di un minimum di

organizzazione a carattere stabile, pur senza una specifica distribuzione di funzioni all'interno del gruppo.

Mentre nel concorso di persone nel reato l'accordo è circoscritto alla realizzazione di uno o più delitti, programmati in tutte le loro componenti, esaurendosi nel momento della commissione degli stessi, nell'associazione per delinquere, dopo la commissione dei reati, l'organizzazione permane per l'attuazione del prestabilito fine criminoso (necessariamente diretto alla consumazione di un numero indeterminato di reati: Cass., VI, n. 9096/2013), col conseguente pericolo per l'ordine pubblico che ne è caratteristica essenziale (Cass., I, n. 6228/1986).

Ne discende che se più persone di accordano per commettere una serie di reati, dovrà essere valorizzata l'esistenza di almeno tre soggetti che abbiano approntato una stabile organizzazione di mezzi e di persone volta a perdurare nel tempo. Diversamente, nel caso in cui sia dimostrato che l'accordo inizi e si esaurisca nella commissione di più "reati fine", allora ci si troverà di fronte ad un concorso nel reato continuato.

La differenza è di non poco conto, dal momento che se venisse dimostrata l'assenza della fattispecie associativa, i concorrenti nel reato sarebbero responsabili solo dei singoli reati, con conseguente possibile diverso e più mite trattamento sanzionatorio.

È ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Cass. I, n. 1534/2018, con la precisazione che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di reato associativo).

Vincolo associativo, organizzazione, programma

L'accordo associativo costituisce elemento essenziale del reato di associazione per delinquere, poiché a esso risale la costituzione del vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Rispetto a tale requisito, assumono carattere secondario gli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio: elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività: si è peraltro ritenuto che, pur essendo necessaria, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, l'esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, l'associazione può ben essere costituita per operare per un tempo determinato (Cass. V, n. 41720/2019: fattispecie in tema di associazione creata per commettere un numero indeterminato di

reati di corruzione elettorale, allo scopo di fare eleggere, in una specifica consultazione, uno degli organizzatori del sodalizio).

Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Cass., VI, n. 10725/1998; Cass, IV, n. 22824/2006).

In breve, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, accanto e oltre al vincolo associativo (tendenzialmente permanente, o comunque stabile), è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale e idonea alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Cass., II, n. 16339/2013; Cass., II, n. 20451/2013).

Per la sussistenza del reato associativo non è invece necessaria l'effettiva commissione dei reati-fine (Cass., I, n. 1440/1986), ma è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma; l'esistenza del reato associativo permane anche quando taluno dei reati fine non costituisce più illecito penale a seguito di *abolitio criminis* (Cass., VI, n. 7187/2003), ed anche a seguito dell'intervenuta estinzione degli stessi (Cass., I, n. 9307/1985) o per effetto dell'assoluzione del partecipe dall'accusa relativa a taluni reati-fine (Cass., IV, n. 8092/2014).

Viceversa, la sopravvenuta integrale depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere fa venire meno ex tunc la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma restando l'autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminale (Cass, I, n. 13382/2005).

Per converso, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe — anche se in posizione gerarchicamente dominante — non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di «posizione» o da «riscontro d'ambiente» (Cass, VI, n. 37115/2007; Cass., VI, n. 3194/2007; Cass., VI, n. 20994/2003).

L'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere desunta anche dalla relativa partecipazione a un solo reato-fine (Cass.S.U., n. 10/2001; Cass., II, n. 2740/2012); in tal caso, peraltro, è necessario che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Cass, V, n. 6446/2014; Cass., V, n. 2838/2002).

Natura della condotta

Le condotte dirette a integrare la fattispecie criminosa dell'associazione per delinquere sono tutte attive, non potendo ipotizzarsene la realizzazione in forma meramente omissiva. In tal senso, deve escludersi il carattere propriamente omissivo dell'atteggiamento inerte o del silenzio (dell'agente cui in ipotesi si predichi l'adesione al consorzio criminale) obiettivamente interpretato, alla luce delle circostanze concrete e degli indici di fatto rigorosamente individuabili in concreto, come inequivoca espressione di una manifestazione di volontà di adesione al sodalizio; in tal caso, infatti, il comportamento dell'agente deve comunque intendersi alla stregua di una forma (positiva) di manifestazione concreta (seppur non dichiarativa) della propria volontà criminale.

Rapporti tra reato associativo e reati-fine

Occorre distinguere tra la condotta di associazione e le attività dell'associazione, tra la titolarità della funzione ed il suo concreto esercizio, in quanto le prime, pur potendo in senso lato agevolare la commissione dei delitti-scopo, trovano la loro adeguata punizione nel delitto associativo in sé; le seconde, pur essendo normale conseguenza dell'esistenza dell'associazione criminale, ne sono del tutto autonome; per attribuire la responsabilità in ordine ai delitti fine nei reati associativi quale l'art. 416, di tipo "necessariamente eventuale", ossia volti alla realizzazione di illeciti che potrebbero essere indifferentemente realizzati da singoli, occorre dunque verificare di volta in volta il rapporto esistente tra la competenza del singolo nell'ambito dell'associazione e il delitto-fine realizzato, nonché la strumentalità della condotta dell'associato rispetto allo specifico reato.

Il partecipe di un'associazione per delinquere risponde dei reati strumentali, e cioè di quelli che sono strumento di attuazione del programma criminoso, pur se non abbia concorso alla loro commissione, in ragione dell'adesione alla realizzazione dello scopo criminoso che richiede una comune predisposizione di mezzi ed implica la consapevolezza in ciascuno degli associati di concorrere a detta predisposizione (C., Sez. II, 9.5.2007); gli associati per delinquere non possono ritenersi, per ciò solo, concorrenti nei delitti commessi in esecuzione del comune programma di delinquenza; anche nella valutazione dei reati-fine non si può prescindere dalla puntuale ricerca, volta per volta, dei

generali requisiti del concorso ex art. 110; sul piano probatorio l'esistenza dell'associazione costituisce, di per sé, un grave indizio, quantomeno di un concorso morale di ciascuno degli associati nei delitti-scopo, mentre, di converso, l'accertato sistematico concorso di tre o più persone nella consumazione di una serie di reati comporta, per via sintomatica, la presunzione dell'esistenza di una *societas scelerum*, indizio e presunzione che comunque sono abbisognevole di integrazioni e riscontri (idem in tema di concorso nei reati fine C., Sez. I, 1.4.1992)

Il dolo nel reato associativo

Il delitto in esame richiede il dolo consistente nella coscienza e volontà del promovimento, costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione all'associazione criminale, anche senza necessità che gli associati si conoscano tra loro. È altresì necessaria l'intenzione (dolo specifico) di contribuire all'attuazione del generico programma criminoso, ossia della volontà di commettere reati, senza necessità che la volontà abbia a oggetto immediato la realizzazione di ben individuati delitti.

Nell'integrazione della fattispecie in esame è richiesta la consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (in giurisprudenza Cass., II, n. 20451/2013).

Per i concorrenti qualificati (promotore, organizzatore, etc.), deve ritenersi indispensabile la consapevolezza della qualifica.

In breve, il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

Consumazione

Il delitto di associazione per delinquere si consuma nel momento in cui viene a esistenza l'associazione, sorgendo in tale momento il pericolo per l'ordine pubblico, senza alcuna necessità che trovino realizzazione i reati programmati.

In particolare, il delitto deve ritenersi consumato nel luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati (Cass., I, n. 24849/2001). In difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorre (anche ai fini del radicamento della competenza territoriale del giudice chiamato a decidere sul reato) il riferimento a criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio (Cass., III, n. 35521/2007; Cass., I, n. 6648/1995).

Il carattere permanente del reato

L'indole tendenzialmente stabile dell'associazione induce a qualificare l'integrazione della fattispecie in esame come un reato a carattere permanente, la cui consumazione si protrae finché l'associazione rimane in vita.

In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Cass., II, n. 23343/2016).

La permanenza del reato di associazione per delinquere cessa (oltre che con lo scioglimento o il recesso da questa o la riduzione dei partecipanti a un numero inferiore a tre) con la privazione della libertà personale dell'agente (Cass., VI n. 15874/2004); pertanto, se dopo la scarcerazione risulti provata l'ulteriore adesione al sodalizio, deve ravvisarsi un nuovo e autonomo reato (Cass., V, n. 2136/1999; Cass., VI, n. 3040/1999). In senso contrario, si è ritenuto nei delitti associativi il momento della privazione della libertà dell'agente a causa dell'intervento coattivo dell'autorità non determina necessariamente l'estromissione della persona dall'associazione o il suo recesso da questa, sicché solo nell'evenienza che possa ritenersi raggiunta la prova circa l'avvenuto verificarsi dell'una o dell'altra di queste condizioni dovrà riconoscersi all'arresto valore di atto interruttivo della permanenza nel reato (Cass., II, n. 17100/2011; Cass., IV, n. 2893/2005).

Per contro, la sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilità dell'imputato, vale a interrompere l'attività, ancorché in corso, atteso che la sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile di protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Cass., II, n. 23695/2012; Cass, I, n. 17265/2008); da ciò consegue che la porzione di condotta illecita successiva alla pronuncia, se pur ontologicamente non disgiungibile dalla precedente, sarà perseguibile a titolo di reato autonomo, anche se non si è ancora formato il giudicato sulla responsabilità (Cass., I, n. 550/1993).

Bis in idem – tra reato associativo e reati scopo

In generale, con riguardo ai reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commissione dei reati-scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (Cass., III, n. 52499/2014).

L'interprete non dovrà quindi soffermarsi alla diversa qualificazione giuridica nella quale è inquadrato il fatto ma, in ossequio alla prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, dovrà

essere verificato in concreto se il fatto da giudicare, inteso come fatto storico, sia lo stesso di quello oggetto del giudizio, al fine di invocare la violazione dell'art. 649 c.p.p.

In argomento, si è, da ultimo, osservato che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Cass. II, n. 680/2020, con la precisazione che la preclusione derivante dal giudicato, con riferimento ad un reato associativo, non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione).

Il concorso “eventuale” nell’associazione a delinquere

Questa particolare ipotesi di concorso, consiste nel riconoscere responsabilità in capo a quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, rafforzamento e al conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale e di sue articolazioni settoriali, sempre che sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio del quale è prestato il contributo (Cass. pen., Sez. I, n. 16549 del 2010).

Ricorre un'ipotesi di concorso esterno nel reato associativo nella condotta dell'albergatore che, dietro compenso, dà alloggio a più riprese ad immigrati clandestini, a lui indirizzati da una associazione per delinquere finalizzata al loro ingresso non autorizzato nel territorio italiano (Cass. I, n. 19335/2009).

Art. 416 bis codice penale: associazioni di tipo mafioso anche straniere

“[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3).

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4).

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [6283 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali [416-ter; 2753, 5, 2992 c.p.p.] (5).

[IV]. Se l'associazione è armata [5852-3] si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

[V]. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive [5852-3], anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

[VI]. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

[VII]. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [2402] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7).*

[VIII]. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."*

Inquadramento

Riguardo a tale ipotesi delittuosa, possiamo ritenere applicabili tutte le considerazioni generali già svolte relativamente all'art. 416 c.p., che costituisce l'antecedente storico-giuridico sul quale è stato poi redatto, specificato e tipizzato uno specifico titolo di reato per reprimere il fenomeno "mafioso". Il reato di associazione di tipo mafioso consiste nel promuovere, dirigere, organizzare ovvero partecipare a una struttura associativa composta da tre o più persone, con l'elemento specializzante dello sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà dell'ambiente in cui opera (a sua volta determinato dalla forza di intimidazione emanata dal vincolo associativo), si propone lo scopo di commettere delitti, ovvero di acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La responsabilità in ordine al reato di associazione di tipo mafioso prescinde ed è del tutto autonoma dalla responsabilità per la commissione dei singoli reati-fine costituenti l'attuazione del programma criminoso dell'associazione.

Bene giuridico tutelato

Pur esprimendo ineludibili attitudini plurioffensive, il reato di associazione di tipo mafioso deve ritenersi fondamentalmente legato alla tutela dell'ordine pubblico, nella duplice dimensione d'indole oggettiva — quale complesso delle condizioni che garantiscono la sicurezza e la tranquillità comune — e soggettiva, come libertà morale della popolazione di determinarsi liberamente nelle decisioni e nelle scelte, al riparo dalla costrizione indotta da qualsivoglia organismo stabilmente costituito per infrangere la legge penale e per trarre da ciò profitto.

Le incertezze che caratterizzano una definita identificazione degli interessi tutelati dalla norma in esame paiono ripetersi in relazione alle difficoltà d'individuazione di un soddisfacente punto di equilibrio nel grado di anticipazione della repressione penale, trovando un significativo riscontro nel carattere oscillante di talune interpretazioni giudiziarie, inclini, da un lato, a rimarcare come, al fine

di qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale, sia necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori (Cass., I, n. 5888/2012; Cass., V, n. 38412/2003); e, dall'altro, viceversa, a sottolineare come la qualifica di mafioso di un sodalizio si configuri solo nel momento in cui esso sia in grado di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile capace di piegare ai propri fini la volontà dei destinatari, sì che occorrerà rilevare, sul piano statico, l'attualità, e non la sola potenzialità, della capacità intimidatrice dell'organizzazione alla quale dovrà corrispondere un alone di intimidazione diffuso effettivo e obiettivamente riscontrabile, e sul piano dinamico, quale elemento indefettibile della fattispecie, una condotta rappresentativa della volontà di realizzare il programma sociale perseguito, di servirsi cioè dell'acquisita capacità intimidatrice, ricorrendo nel caso, ove necessario, al compimento di concreti atti intimidativi (Cass., I, n. 25242/2011). L'ineludibilità del riscontro di tali caratteri — espressivi di una capacità d'intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile — è stato inoltre esteso alla verifica della natura mafiosa di eventuali diramazioni geografiche di un'associazione di cui all'art. 416-bis, costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima (Cass., II, n. 34147/2015; Cass., VI, n. 34874/2015).

Caratteri dell'associazione di tipo mafioso

L'esistenza di un'associazione mafiosa prevede necessariamente la realizzazione di una struttura organizzativa, intesa come esistenza stabile e permanente di un organismo capace di perpetuarsi nel tempo in modo del tutto autonomo rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti-fine nonché idonea a realizzare gli obiettivi criminosi delineati dalla norma in commento.

In termini generali, la configurabilità di un'ipotesi di associazione di tipo mafioso si avrà là dove il sodalizio si sia radicato in uno specifico contesto spaziale, mutuando dai clan mafiosi tradizionali, operanti in altre aree geografiche, i ruoli, i rituali di affiliazione e il relativo livello organizzativo, agendo in concreto, all'interno dell'ambiente in cui opera, attraverso l'esteriorizzazione di un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in forme concrete di omertà e di assoggettamento (Cass. II, n. 25360/2015; Cass. VI, n. 30059/2014).

La presenza, tra gli affiliati, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituisce un elemento decisivo ai fini della configurazione del sodalizio come mafioso, salvo che la specifica caratura mafiosa del singolo soggetto non si sia trasmessa all'intera struttura associativa (Cass. I, n. 25242/2011).

La forza intimidatrice, che costituisce l'aspetto caratterizzante dell'associazione mafiosa, presenta di regola aspetti di durata nel tempo, di sistematicità e di diffusività, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione di semplici estorsori.

Dall'intimidazione dell'associazione devono conseguire i fenomeni dell'assoggettamento (inteso come la condizione di succubanza, di costrizione, di soggezione in capo ai soggetti estranei all'organismo criminale, i quali, privati della piena libertà di decisione, possono essere indotti, per paura, ad assumere comportamenti conformi alle pretese e alle finalità dell'associazione) e dell'omertà (quale aspetto particolare dell'assoggettamento, consistente nell'indisponibilità a prestare qualsiasi collaborazione a favore degli organi della giustizia).

Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma dev'essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata, come di un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice e intimidatrice del gruppo (Cass., I, n. 29924/2010; Cass. I, n. 35627/2012). In tal senso, dunque, il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine 'avvalersi' contenuto nell'articolo in commento, ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (Cass. II, n. 31512/2012); l'associazione di tipo mafioso si connota, in particolare, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale (Cass. II, n. 18773/2017).

La forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, e che il riflesso esterno dell'attività associativa, in termini di assoggettamento, non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (Cass. VI, n. 24535/2015); la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a

dimostrare la capacità attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Cass. VI, n. 28212/2018, con la precisazione che la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale rispetto alla forza d'intimidazione e ne costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile).

Non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività (Cass. II, n. 28644/2012).

Il dolo

Nella condotta partecipativa, il contributo deve costituire per la sua dimensione qualitativa o per la sua reiterazione quantitativa, indice inequivoco in ordine al volontario perseguimento degli scopi dell'associazione, nella consapevolezza di innestare sinergicamente la propria condotta su quella degli altri associati. In questa linea è evidente la non divisibilità delle tesi riduttivistiche, secondo cui sarebbe superfluo l'accertamento del ruolo specifico rivestito dal soggetto nell'ambito associativo. Non è necessario attribuire a ciascuno un ruolo formale, quasi fisso e predeterminato. Tuttavia, è conforme a un corretto accertamento in chiave di tipicità (art. 25, 2° co., Cost.) somministrare la responsabilità in base a una limpida individuazione dei compiti in concreto svolti da ciascun associato.

La messa a disposizione tra tipicità e interpretazione giurisprudenziale

La questione rilevante attiene la possibilità di realizzare la condotta partecipativa attraverso il semplice inserimento formale di un soggetto nell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento di specifici atti attuativi del disegno criminoso, trattandosi di reato di pericolo presunto in relazione al quale, per integrare offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la "messa a disposizione".

La Suprema Corte di Cassazione, in una recente decisione, ha affermato che *“nel rispetto di principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione non di una manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale*

dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta)”(Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza, 27/05/2021, n. 36958)

Mafie straniere

Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche con riferimento a sodalizi criminali a matrice straniera costituiti prima dell'entrata in vigore della l. n. 125/2008, di conversione in legge del d.l. n. 92/2008 (che ha introdotto l'inciso «anche straniera» nell'ultimo comma dell'articolo in esame), in quanto essa non ha inserito un elemento di novità nel tessuto legislativo preesistente, ma ha solo adeguato la normativa a un dato già chiaro e conseguito per via di interpretazione (Cass. I, n. 24803/2010).

Mafie delocalizzate

In argomento, si è da ultimo osservato che la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, può essere desunta da plurimi indicatori fattuali, quali: - le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo; - la disponibilità di armi; - l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo; - il riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente (Cass. VI, n. 42369/2019: fattispecie in cui, dalle intercettazioni telefoniche, risultava che esponenti del gruppo "storico", nonostante il consolidato predominio sul territorio, manifestavano preoccupazione per la contrapposizione con il gruppo emergente, attese la capacità di quest'ultimo di subentrare nel controllo delle attività illecite e la comprovata forza intimidatrice della nuova formazione).

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riguardo ad una struttura autonoma ed originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), la giurisprudenza ritiene necessaria la dimostrazione in concreto della forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, che si caratterizza per la sua "forma libera", potendo essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà (Cass. II, n. 10255/2020).

Gli scopi dell'associazione mafiosa

La struttura tipica del reato associativo in esame prevede che la consorceria criminale sia diretta, tanto alla generica commissione di delitti, quanto (e soprattutto) alla gestione o comunque al controllo di attività economiche appartenenti al settore privato, ovvero governate o coordinate dalla pubblica

amministrazione attraverso gli strumenti, provvedimenti (di carattere concessorio o autorizzativo) o negoziali (appalti o servizi pubblici) indispensabili per il relativo esercizio.

La finalità perseguita da un'associazione di tipo mafioso, può peraltro consistere anche nella commissione di reati per realizzare “vantaggi ingiusti di natura non economica” (Cass. I, n. 16353/2014).

Costituiscono ulteriori finalità dell'associazione mafiosa quelle relative alla realizzazione, per sé o per altri, di profitti o vantaggi ingiusti, esemplificativamente individuabili: negli atti amministrativi illegittimi o inopportuni nel merito, che concedano finanziamenti o comunque erogazioni di denaro pubblico; nelle assunzioni di pubblici dipendenti in base a raccomandazioni di esponenti mafiosi, che ridondano in vantaggio per il sodalizio illecito in virtù dell'accresciuto consenso sociale; nell'esercizio di case da giuoco non autorizzate; nelle rendite di posizione derivanti dalla lesione di previsioni normative a tutela dei diritti dei lavoratori; nelle distorsioni dell'economia di mercato derivanti dal condizionamento della volontà contrattuale altrui o dall'inadempimento di obbligazioni (Turone, 228).

Ruoli apicali

La norma non contempla l'ipotesi dell'associarsi o della condotta di ‘costituzione’, a differenza di quel che accade per altre fattispecie associative (cfr. art. 416). In relazione alla peculiarità del delitto di associazione mafiosa, invero, sarebbe irrealistico ipotizzare il delitto nel contegno di coloro che decidessero di associarsi o di costituire ex novo un'associazione, poiché la mafiosità postula lo sfruttamento di un patrimonio criminale pregresso. Le diverse figure criminose indicate devono ritenersi di carattere alternativo e autonome, avendo in comune tra loro il solo riferimento a una associazione di tipo mafioso; da ciò discendendo che le condotte del promotore o del capo (così come quella dell'organizzatore) costituiscono figure autonome di reato e non circostanze aggravanti della semplice partecipazione all'associazione medesima (Cass., V, n. 8430/2014; Cass., II, n. 40254/2014).

Evento di pericolo

Una recente decisione, premesso che, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo, ha ritenuto che il reato in oggetto ha natura di reato di pericolo, e, quindi, che l'organizzazione deve essere concretamente in grado di porre in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico e la libertà di partecipazione alla vita politica, non essendo sufficiente il mero pericolo che i suoi elementi costitutivi possano manifestarsi (Cass. VI, n. 9001/2020).

Quanto alle condotte di promovimento o di costituzione dell'associazione, qualora si ritenga dissociabile da quelle l'evento costituito dall'obiettiva e concreta realizzazione del pericolo per l'ordine pubblico, il reato può intendersi alla stregua di un reato di evento: in tal senso, si è affermato che, dovendo ravvisarsi nel pericolo per l'ordine pubblico un elemento costitutivo del reato associativo, quest'ultimo si consuma solo nel momento, eventualmente successivo alla costituzione, in cui si determina tale pericolo. Al riguardo, si è già in precedenza evidenziato come i fenomeni dell'assoggettamento e dell'omertà devono ritenersi collegati all'intimidazione mafiosa da un diretto nesso di derivazione causale (com'è evidenziato dalla locuzione "che ne deriva" utilizzata dal legislatore), sì che in assenza di tale nesso, l'eventuale generalizzata condizione di soggezione sociale e di omertà, pur significativa di un grave malessere sociale, non varrebbe a integrare gli estremi di tipicità della fattispecie.

Concorso esterno

La giurisprudenza è ormai ferma nell'ammettere la generale configurabilità del concorso esterno nei reati associativi, con riguardo alle condotte consapevolmente volte a vantaggio dell'associazione, ma poste in essere da soggetto che non è, e non vuole essere, organico ad essa.

A tal fine, si richiede che il concorrente esterno: a) sia privo della c.d. affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (Cass. SU, n. 22327/2003), del quale, altrimenti, farebbe parte a pieno titolo, come partecipe "interno"; b) fornisca, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio o, per le associazioni operanti su larga scala, di un suo particolare settore o ramo d'attività, o di una sua articolazione territoriale (Cass. S.U., n. 22327/2003 e n. 33748/2005). Può ritenersi ormai superato l'iniziale, e più riduttivo, orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 16/1994), per il quale, ferma la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso il partecipe all'associazione è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, è, insomma, colui che agisce nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il concorrente eventuale materiale è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio (soltanto) nei momenti di emergenza della vita associativa;

c) si rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla *societas sceleris*, ai fini della realizzazione anche parziale del programma criminoso: « ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (...) Deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti » (Cass. S.U., n. 33748/2005; Cass. V, n. 26589/2018).

La differenza fra il partecipe all'associazione (c.d. *intraeus*) ed il concorrente esterno (c.d. *extraneus*) va individuata (Cass. II, n. 18797/2012): — sotto il profilo oggettivo, « nel fatto che il concorrente esterno — benché fornisca un contributo che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione — non sia inserito nella struttura criminale »; — sotto il profilo soggettivo, « nel fatto che il concorrente esterno — diversamente da quello interno il cui dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente — sia privo dell'*affectio societatis* ».

In applicazione di tali principi, è stato stabilito che integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di colui che, pur restando al di fuori del sodalizio criminale, assicura allo stesso, nell'arco di un periodo di tempo pluriennale, la costante consegna di cospicue somme di denaro quale corrispettivo della 'tranquillità' personale ed economica assicurategli, in esecuzione di un accordo stipulato tra le due "parti" (anche per effetto della mediazione dell'agente), poiché tale comportamento configura un contributo causale determinante alla realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso dell'organizzazione delinquenziale, diretto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini della sua operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione (Cass. I, n. 28225/2014). Il rafforzamento del sodalizio, quale evento del contributo causale del concorrente, può peraltro consistere, oltre che nell'incremento della potenza finanziaria della cosca, anche nel solo aumento del prestigio e dell'importanza di quest'ultima nell'ambito dei rapporti con le altre consorterie criminali, indipendentemente dai risultati economici conseguiti (Cass. II, n. 17894/2014).

Rapporti con altri reati

L'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis, ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti,

ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali (Cass. VI, n. 563/2015).

Nel caso in cui il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività di un'associazione di tipo mafioso e venga gestito attraverso un'associazione all'uopo finalizzata e appositamente costituita e diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma altresì coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti rispondono di entrambi i reati associativi (di tipo mafioso ed ex art. 74 cit.), qualora siano consapevoli che il ridetto traffico di stupefacenti sia gestito dal sodalizio mafioso (Cass. VI, n. 4651/2009).

La confisca

La confisca disciplinata dall'articolo in esame (comma 7) differisce da quella prevista in generale dall'art. 240, essendo sempre obbligatoria; avendo per oggetto anche le cose che costituiscono l'impiego del prezzo, del prodotto o del profitto; e non contenendo l'espressa riserva in ordine all'inapplicabilità per il caso che la cosa appartenga a persona estranea al reato. Il carattere d'inderogabile obbligatorietà ha indotto parte della dottrina ad accostare la confisca ex art. 416-bis, comma 7, alla categoria più delle pene accessorie che non delle misure di sicurezza.

La confisca disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, con riguardo ai beni strumentali alla realizzazione del delitto associativo e a quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale speciale (Cass. S.U., n. 6/1985); pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di un'impresa mafiosa, deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale e attività illecita (Cass. VI, n. 39911/2014).

Art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (1).

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (2).

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

L'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 09.10.1990 nr. 309 (c.d. Testo Unico sugli stupefacenti, d'ora in poi T.U. Stup.) punisce la condotta di associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e c.d. precursori di droghe. Si tratta, allora, come, del resto, anticipato dalla stessa rubrica, di un delitto appartenente ai reati associativi.

Come solitamente accade nella descrizione delle fattispecie associative delittuose, la condotta partecipativa incriminata dall'art. 74 T.U. Stup. non è definita dal legislatore, trattandosi di un reato a forma libera.

Come le altre fattispecie, si tratta di fattispecie “aperta”, ossia idonea ad abbracciare diverse manifestazioni delinquenziali.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato dall'incriminazione dell'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non si discosta da quello tipico dei reati in materia di droga. Anche in questo caso, infatti, la tutela è orientata verso la salute pubblica, per quanto entrino comunque in considerazione esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, trattandosi comunque di manifestazioni criminose che destano allarme sociale per la propria formazione e organizzazione, idonea a perdurare nel tempo.

Ciò giustifica il più rigoroso trattamento sanzionatorio dovendosi fronteggiare situazioni in cui vi è concreto e grave pericolo per la maggiore diffusione di sostanze stupefacenti e, dunque, una più pericolosa aggressione alla salute individuale e collettiva (cfr. Corte Cost. 19.07.2011 nr. 231).

Le condotte penalmente rilevanti

Circa la prova della commissione del delitto de in parola, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene che la stessa vada desunta da una serie di indici che, se valutati congiuntamente, consentono di ritenere sussistente uno stabile vincolo associativo diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati che connotano la fattispecie.

Stando alla casistica giurisprudenziale, gli elementi dai quali desumere la sussistenza dell'associazione in parola possono consistere: nella predisposizione di forme organizzative, anche

elementari, che attribuiscono ad ogni partecipante un ruolo, anche variabile; nell'esistenza di una rete di contatti continui tra gli spacciatori, mediante i quali si stabilisca, se del caso, anche una divisione territoriale delle aree di competenza; nell'effettuazione di continui viaggi per il rifornimento della sostanza stupefacente; nella disponibilità di basi logistiche e di mezzi materiali necessari per le operazioni delittuose (come, ad es., dei veicoli utilizzabili dai diversi sodali); nell'esistenza di una cassa comune e di specifiche forme di suddivisione dei proventi; nella sistematicità e serialità delle trattative all'interno del ciclo commerciale della droga; nel contenuto economico oltremodo rilevante delle transazioni; nella commissione di reati rientranti nel progetto delinquenziale e nelle loro specifiche modalità esecutive. Deriva, dunque, che, onde ritenere realizzato il delitto-base punito dall'art. 74 T.U. Stup., da un lato, non occorre necessariamente accertare la commissione dei singoli reati-scopo (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 21/01/1997 nr. 3277) e, dall'altro, la prova dell'attuazione di una o più delle condotte incriminate dalle norme richiamate dal comma 1 di tale articolo non può portare a considerare sussistente il delitto de quo, occorrendo la concreta dimostrazione dell'accordo criminoso e della struttura organizzativa.

Il ruolo di promotore, organizzatore o capo.

La fattispecie di associazione finalizzata al traffico illecito di droga, come anche le altre fattispecie associative analizzate, punisce i singoli per il semplice fatto della loro partecipazione al sodalizio criminoso, per poi modulare la loro responsabilità in funzione del ruolo svolto da ciascuno all'interno della struttura organizzativa. Coerentemente, allora, il comma 1 dell'art. 74 colpisce con la più grave pena della reclusione non inferiore a vent'anni colui che "promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia" il gruppo associativo dedito ad arricchirsi col commercio di droga. Pertanto, il riferimento è a condotte in grado di accrescere la pericolosità della struttura organizzativa o gestoria che rendono più comoda ed appetibile la sottoscrizione del sodalizio. Come anche per e altre figure associative analizzate, anche in questo caso, trattasi un'autonoma fattispecie di reato e non di una circostanza aggravante (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 27.01.2010 nr. 6312).

Dolo

L'elemento psicologico del partecipante all'associazione incriminata dall'art. 74 T.U. Stup. è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare e contribuire concretamente alla vita durevole della suddetta struttura organizzativa, al fine di attuare il programma delittuoso per il quale la stessa è stata costituita, avente ad oggetto la commissione di più delitti tra quelli indicati dal comma 1 della medesima disposizione normativa (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 02.10.2013 nr. 44183).

Trattasi, allora, di un dolo specifico, il quale, tuttavia, non richiede necessariamente che tutti gli associati abbiano l'intenzione di porre in essere identici fatti penalmente rilevanti, né che il singolo partecipante conosca e sia in rapporto con tutti gli altri sodali, purché abbia la consapevolezza che la

propria attività si inserisce in un complesso di operazioni strumentali alla realizzazione dello spaccio e del traffico di stupefacenti.

Il dolo del delitto in questione va ovviamente distinto dal motivo che ha indotto il singolo a prendere parte alla struttura criminosa. In particolare, non rileva, al fine di escludere la punibilità, la circostanza che l'individuo, magari tossicodipendente, sia stato determinato a partecipare al sodalizio dalla concorrente opportunità di reperire la droga per un uso personale. Se, dunque, non è indispensabile che tutti i concorrenti necessari agiscano per soddisfare medesimi scopi, utilità od interessi (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 27.01.2012 nr. 3509), può rientrare nella fattispecie dell'art. 74 anche l'associazione che coinvolga in maniera durevole l'importatore dello stupefacente ed i piccoli spacciatori della medesima sostanza, il fornitore di droga ed i venditori che continuativamente la ricevono per interagire con la clientela finale nella c.d. vendita "al minuto" (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 05.11.1997 nr. 11899), ovvero il venditore al dettaglio e gli acquirenti affezionati della sostanza (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 28.05.2014 nr. 21755).

Differenze con il mero concorso nei reati scopo

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21/01/1997 n. 3277; Cass. Pen., Sez. V, 05.11.1997 nr. 11899; Cass. Pen., Sez. VI, 13.12.2000 nr. 10781; Cass. Pen., Sez. VI, 7387/2013), il criterio distintivo è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso che sorregge le attività dei concorrenti necessari od eventuali. In particolare, nel delitto associativo occorre una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, attorno ad un *pactum sceleris* avente ad oggetto la consumazione di una serie indeterminata di reati, in guisa che gli associati restino vincolati al di là e a prescindere dal perfezionamento dei singoli reati fine. In questo caso, gli atti di detenzione o commercio dei singoli costituiscono elementi meramente accidentali della partecipazione al sodalizio, il quale già presenta una vitalità operativa ex se. Nel concorso eventuale ex art. 110 c.p. invece, l'accordo presenta il connotato dell'occasionalità, essendo strumentale al compimento unicamente di uno o più reati determinati. Qui, da un lato, il contributo dei correi è affetto da un carattere meramente episodico e, dall'altro, l'eventuale reiterazione delle condotte illecite necessiterà, di volta in volta, un'apposita deliberazione tra l'agente ed i collaboratori.

Nel concorso eventuale, il correo non assume un ruolo funzionale alle dinamiche operative di un ente precostituito (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 07.04.2011 nr. 16563), né reca un concreto ausilio all'attuazione di un manifesto delinquenziale perseguito da una struttura stabile di soggetti e mezzi, bensì contribuisce alla realizzazione di uno o più delitti ben individuati, ragion per cui la responsabilità penale non può andare oltre gli stessi.

Art. 74 c. 6 d.p.r. 309/1990 - Associazione relativa a fatti di cui all'art. 73 comma V d.p.r. 309/1990

Al comma VI dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 si delinea un'autonoma figura di reato che, proprio per la particolare diversità con l'ipotesi principale di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990 non rientra nei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. per i quali è prevista la competenza distrettuale.

Il criterio discrezionale tra tale ipotesi di reato e l'ipotesi "base" di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 consiste nella sua esclusiva finalizzazione alla commissione di condotte rientranti nell'ambito dell'art. 73, comma V, D.P.R. 309/1990 e, quindi, di fatti di lieve entità.

In giurisprudenza si è affermato che «deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, [...] quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità» (Cass. pen., Sez. IV, n. 34920/2017). Quanto alla pena, tale ipotesi di reato rimanda al trattamento sanzionatorio previsto per l'art. 416 c.p. Anche in questo caso, come anche nelle ipotesi già analizzate, bisognerà analizzare se le condotte perpetrate siano da attribuirsi ad un'attività di spaccio commessa in concorso ovvero se, per le particolari modalità dei fatti, della stabilità nel tempo dell'organizzazione e delle persone e dei mezzi, sia ravvisabile l'ulteriore condotta associativa, eventualmente in continuazione con i singoli reati scopo.